

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di vino che possono essere importati dal Kosovo nell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione per il 2016 e a partire dal 2017 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

L'aliquota nulla del dazio doganale si applica alle seguenti condizioni:

- a) i vini importati sono accompagnati da una prova dell'origine ai sensi del protocollo II dell'ASA;
- b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.

Articolo 3

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

